



**CITTÀ DI ATRIPALDA
(PROV. DI AVELLINO)**

prot.

**ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
E RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI**

Premesso che:

- in data 27/6/2011 prot. 8068 il sottoscritto ha emesso ordinanza di demolizione nei confronti del sig. Marinelli Luca, legale rappresentante della società "Marinelli srl" e dei sig.ri Marinelli Carmine, Marinelli Luca e Marinelli Giampiero, legali rappresentanti della società "Immobiliare Agro-forestale Marinelli", per aver realizzato opere abusive, senza il prescritto permesso di costruire, alla località Giacchi, all'interno dell'impianto di confezionamento calcestruzzi;
- le opere abusive accertate per le quali se ne ordina la demolizione sono:
 - a) realizzazione di un capannone adibito ad officina meccanica e riparazione veicoli, attiguo ad edificio esistente, costituito da strutture portanti verticali prefabbricate in conglomerato cementizio armato e solaio piano di copertura in c.c.a. del tipo industriale, avente superficie coperta di circa mq. 937,77, altezza utile interna di circa mt. 7,00 e spessore solaio copertura di circa cm. 30, completo nelle strutture, impianti ed infissi esterni (porte di accesso);
 - b) realizzazione di un altro capannone in prosieguo di quello descritto alla lettera a), adibito a ricovero per automezzi, avente superficie coperta di circa mq. 917,28, altezza utile interna di circa mt. 6,00 e spessore solaio copertura di circa cm. 30, costituito da strutture portanti verticali pilastri in conglomerato cementizio armato (cm. 60xcm. 60) e per un lato, a monte, da muro di contenimento in c.c.a., con solaio piano di copertura in c.c.a. del tipo industriale; detto capannone è completo solo nelle strutture;
 - c) realizzazione di un muro di contenimento in conglomerato cementizio armato che si prolunga oltre il capannone descritto con la lettera b) per una lunghezza di circa mt. 70,00, altezza di circa mt. 5,00 e spessore di circa cm. 60.

Individuazione catastale e di Piano Regolatore Generale:

1. il capannone descritto alla lettera a) ricade in parte sulle particelle 129 e 130 del foglio 10 in ditta società "Marinelli srl" amm/re Marinelli Luca ed in parte sulle particelle 138 e 989 del foglio 10 in ditta società "Immobiliare Agro-forestale Marinelli" dei fratelli Marinelli Carmine, Luca e Giampiero e lo stesso ricade nella zona omogenea "D2 - Produttiva di ristrutturazione e/o integrazione" del vigente P.R.G;
2. il capannone descritto alla lettera b) ed il muro di contenimento descritto alla lettera c) ricadono sulle particelle 138 e 989 del foglio 10 in ditta società "Immobiliare Agro-forestale Marinelli" dei fratelli Marinelli Carmine, Luca e Giampiero e che il suddetto capannone ricade in parte nella zona omogenea "D2 - Produttiva di ristrutturazione e/o integrazione" ed in parte nella zona omogenea "E - Agricola" del vigente P.R.G.

Si è accertato inoltre che:

- non risultano depositati i calcoli strutturali e che le aree ove insistono le opere abusive sono esterne al centro edificato e sono sottoposte a vincolo ambientale,

- di cui non è stata rispettata la fascia di rispetto di mt. 150,00 dal Rio Aiello, corso d'acqua vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- in data 24/8/2011 prot. 10521 è pervenuto ricorso al TAR Salerno proposto dalle suddette società avverso l'ordinanza di demolizione del 27/6/2011 prot. 8068;
 - in data 4/10/2012 il TAR Salerno ha emesso propria sentenza n° 01785/2012 dichiarando improcedibile il ricorso proposto dalle ditte ricorrenti avverso la suindicata ordinanza di demolizione in quanto, la successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria, inoltrata dalle ditte ricorrenti, produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse;

Rilevato che la sentenza in parola stabilisce che *"...il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto), con successivo obbligo per l'Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere..."*;

Atteso che sulle istanze di permesso di costruire in sanatoria prot. 12306 del 27/9/2011 in ditta Marinelli Luca, legale rappresentante della società "Marinelli srl" e prot. 12307 del 27/9/2011 in ditta Marinelli Carmine, legale rappresentante della società "Immobiliare Agro-forestale Marinelli srl", si è formato il silenzio-diniego, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Visto che le predette società hanno notificato al Comune di Atripalda e al TAR di Salerno in data 13/3/2012 i ricorsi n° 440 e n° 441, avverso il silenzio-diniego sulle predette istanze di permesso di costruire in sanatoria, con giudizio tutt'ora pendente;

Atteso che le aree su cui insistono le opere abusive in capo alla società "Marinelli srl" risultano, con atto pubblico del 9/8/2012 per notar D'Amore Pellegrino rep. n° 216161/36816, trasferite in proprietà alla società "Marinelli Holding srl", amministratore unico sig. Marinelli Carmine e che le stesse aree oggi sono individuate catastalmente al foglio 10 particelle 1192-130-1197-1194-1186;

Ritenuto doversi conformare al dispositivo della sentenza del TAR Salerno n° 01785/2012 del 4/10/2012 provvedendo alla emanazione di un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere;

Visto il D.P.R. 6/6/2001 n° 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27/12/2002 n° 301;

ORDINA

ai sig.ri:

1. Marinelli Carmine, nato ad Avellino il 11/7/1970, Marinelli Luca nato ad Avellino il 15/12/1971, e Marinelli Giampiero, nato ad Avellino il 2/4/1977, legali rappresentanti della società "Immobiliare Agro-forestale Marinelli" con sede in Mercogliano Via A. Moro civico 6, proprietaria degli immobili che ad oggi sono individuate catastalmente al foglio 10 particelle 1196-1200-1199;
2. Marinelli Carmine, come sopra generalizzato, amministratore unico della società "Marinelli Holding srl", già "Marinelli srl", con sede legale in Atripalda alla c.da Giacchi snc, attuale proprietaria degli immobili che ad oggi sono individuate catastalmente al foglio 10 particelle 1192-130-1197-1194-1186, in virtù di

atto pubblico del 9/8/2012 per notar D'Amore Pellegrino rep. n° 216161/36816;

ciascuno per gli immobili di proprietà, la demolizione delle opere abusive come sopra descritte e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi; tanto perché sprovviste del necessario permesso di costruire; la demolizione dovrà eseguirsi entro novanta giorni dalla notifica della presente dandone comunicazione per iscritto a questo Comune, dell'avvenuta esecuzione.

In mancanza si provvederà d'Ufficio, previa acquisizione dei beni e delle aree di sedime, nonché di quelle necessarie, secondo le vigenti disposizioni urbanistiche al realizzo di opere analoghe. (3° comma art. 31 del D.P.R. 6/6/2001 n° 380, modificato ed integrato con D. Leg.vo 27/12/2002 n° 301).

Considerato che i capannoni abusivi oggetto di accertamento ricadono nella zona omogenea "D2 - Produttiva di ristrutturazione e/o integrazione" ed in parte nella zona omogenea "E - Agricola" del vigente Piano Regolatore Generale, si ritiene che l'eventuale area da acquisire di diritto al patrimonio comunale, sarà pari ad una superficie non superiore a dieci volte le aree di sedime delle opere abusive:

1. area coperta accertata dei capannoni in ditta società "Immobiliare Agro-forestale Marinelli", mq. 937 x 10 = mq. 9370 massimo consentito; pertanto sarà acquisita, dopo l'eventuale accertamento di inottemperanza, l'intera consistenza delle particelle 1196-1200-1195-1199 e 991 del foglio 10, per mq. 5251;
2. area coperta accertata dei capannoni in ditta società "Marinelli Holding srl", già di proprietà della società "Marinelli srl", mq. 917 x 10 = mq. 9170 massimo consentito; pertanto sarà acquisita, dopo l'eventuale accertamento di inottemperanza, l'intera consistenza delle particelle 1192-130-1197-1194-1186 del foglio 10, per mq. 3038.

Il Comando dei Vigili Urbani è incaricato all'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dal ricevimento o dalla piena conoscenza del presente atto.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

1. ai sig.ri Marinelli Carmine, Marinelli Luca e Marinelli Giampiero, legali rappresentanti della società "Immobiliare Agro-forestale Marinelli" c/o sede legale della società in Mercogliano Via A. Moro civico 6;
 2. al sig. Marinelli Carmine, amministratore unico della società "Marinelli Holding srl", già "Marinelli srl", con sede legale in Atripalda alla c.da Giacchi snc;
 3. al Comando Vigili Urbani - sede -
 4. al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino;
 5. alla Sovrintendenza ai BAPSAE - Avellino;
 6. alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Avellino;
 7. Al Servizio "Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio - Condono Edilizio" Isola A6 - Napoli -
 8. Al Comando Stazione Carabinieri - Atripalda;
 9. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Avellino - Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Forestale - Collina Liquorini - Avellino -
- Dalla residenza municipale li,

02 NOV. 2012

Il Responsabile del III Settore
(ing. Silvestro Aquino)